



COMUNE DI RADICONDOLI
CONSORZI RIUNITI STRADE VICINALI

REGOLAMENTO

Art. 1) Contenuti e approvazione

Il presente Regolamento stabilisce le modalità per la migliore attuazione delle norme di Legge e dei disposti dello Statuto del Consorzio. Viene approvato o modificato dall'Assemblea Generale con la maggioranza di cui all'articolo 18 dello Statuto.

Art. 2) Strade consorziate (art 4 dello Statuto):

Possono essere consorziate le strade vicinali di uso pubblico del Comune di Radicondoli elencate negli atti di classificazione, secondo il loro tracciato di fatto esistente ed utilizzato al momento della costituzione.

In caso di strade vicinali pubbliche caratterizzate da funzionalità diverse su singoli tratti del loro intero tracciato, sarà possibile consorzio i soli tratti per i quali venga avanzata richiesta di inserimento nel Consorzio.

Art. 3) Definizione degli interventi (art 4 dello Statuto):

Rientrano fra gli le opere di competenza del Consorzio gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria è costituita dagli interventi tesi ad eliminare le cause più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze al fine di conservare lo stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza variarne le caratteristiche strutturali.

A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di interventi di manutenzione ordinaria ammessi al contributo del Comune:

- riprese di asfalti esistenti;
- ripulitura e rimodellazione di fossette stradali e caditoie;
- ripristino e consolidamento della massicciata stradale;
- ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato;
- fresatura dell'inerte esistente per livellare il piano stradale;
- sostituzione di segnaletica verticale deteriorata o integrazione con segnali mancanti.

La manutenzione straordinaria è il complesso delle attività incidenti sulla struttura del corpo stradale, aventi la finalità di rimediare al degrado profondo dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali della strada e necessarie al ripristino della funzionalità della viabilità o ritenuti comunque necessari per apportare miglioramenti strutturali.

Si citano a titolo esemplificativo alcune tipologie di interventi di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo:

- ripristino della viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
- ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento;
- ripristino o realizzazione di muri a valle delle strade, ripristino di cigli e scarpate;
- posa in opera di guard-rail o ripristino di barriere esistenti;
- asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche;
- modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche plano altimetriche della strada;
- pianificazione generale e posa in opera di segnaletica verticale assente o gravemente carente;
- incanalamento di tratti di fossette dove necessario, esclusi lavori di apertura di nuovi accessi o miglioramento di accessi esistenti, che rimangono a carico dei richiedenti.

Art. 4) Contenuto dei Catasti Consortili (art 6 dello Statuto):

Per ogni singola strada consorziata sarà cura del Responsabile amministrativo conservare la documentazione contenente le seguenti informazioni:

- Cartografia catastale in scala 1:5.000 o superiore con individuazione della strada consorziata e delimitazione dell'area di pertinenza del Consorzio;
- Catasto Consortile suddiviso per singola strada, contenente per ogni strada:
 - a) l'elenco delle particelle catastali appartenenti al Consorzio con relativi dati censuari e gli intestatari del bene;
 - b) l'elenco delle diverse Ditte catastali con l'elenco dei soggetti che le compongono ordinati come da visura catastale, completi di dati anagrafici;
 - c) evidenziazione per ogni Ditta catastale del soggetto contribuente;
- Anagrafe consortile dei soggetti contribuenti intestatari del ruolo, suddiviso per strada. Per gli intestatari del ruolo, oltre ai dati anagrafici risultanti al catasto, dovranno essere presenti i recapiti ufficialmente comunicati e l'indirizzo mail o pec dove far pervenire le comunicazioni da parte dell'amministrazione del Consorzio, ivi comprese le convocazioni;
- Calcolo di ripartizione delle quote millesimali riferito ad ogni singolo immobile e Quota millesimale totale a carico di ogni singolo contribuente;
- Estremi catastali degli immobili destinati allo svolgimento di "attività ricettive turistiche" come definite al Titolo II della L.R. 61/2024, con rispettivo numero di posti letto e numero totale di posti letto, autocertificati dai proprietari;

Art. 5) Individuazione del Comprensorio del Consorzio (art 7 dello Statuto):

L'insieme dei terreni che formano comprensorio di una strada viene delimitato seguendo le seguenti regole:

- fanno parte del Comprensorio di un Consorzio i terreni e i fabbricati adiacenti alla strada consorziata e quelli ai quali si accede, anche indirettamente, dalla strada consorziata;
- ogni terreno o fabbricato può appartenere ad un solo comprensorio;
- la presenza di un accesso da altra viabilità non consorziata non dà luogo all'esclusione dal consorzio qualora si possa accedere all'immobile anche dalla strada consorziata;
- se ad un terreno o un fabbricato si può accedere da più strade consorziate, si considera per ogni immobile l'accesso abitualmente più utilizzato, considerando l'evidente effettivo stato e utilizzo delle strade e comunque privilegiando, dove possibile, l'accorpamento degli immobili su un unico comprensorio;
- dove non in contrasto con le regole precedenti, le particelle contigue della stessa proprietà vengono attribuite allo stesso comprensorio.

Art. 6) Variazioni del Comprensorio del Consorzio (art 7 dello Statuto):

L'acquisizione da parte dei Consorziati di nuovi immobili in aree limitrofe, qualora l'accesso a tali immobili venga ora a gravare sulla strada consorziata, daranno luogo a variazioni del Comprensorio del Consorzio.

L'apertura o ripristino di nuova viabilità di accesso a terreni che, per mezzo di tali strade, vengano ora a gravare sulla strada consorziata daranno luogo a variazioni del comprensorio del Consorzio.

Ogni variazione del Comprensorio del Consorzio che comporti anche una variazione dell'elenco dei Consorziati con l'introduzione di nuovi soggetti, deve essere approvata all'Assemblea unitamente alle nuove quote di distribuzione della spesa e agli aggiornamenti dei Catasti consortili di cui all'art. 4;

Variazioni del comprensorio che non prevedano introduzione di nuovi soggetti si configurano come aggiornamento delle quote millesimali e sono soggette alla sola approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Inserimento di strade già consorziate nel Consorzio riunito (art 8 dello Statuto):

La richiesta di inserimento nel Consorzio Riunito di strade già consorziate, viene presentata al Sindaco da un numero di utenti firmatari che rappresenti almeno il 50% delle quote di ripartizione delle spese e il 50% dei contribuenti.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista all'articolo 4 del presente Regolamento e la dichiarazione di accettazione dello Statuto del Consorzio riunito. La richiesta viene approvata dall'Assemblea.

Art. 8) Costituzione di nuovi consorzi e inserimento nel Consorzio riunito (art 8 dello Statuto):

La richiesta di inserimento nel Consorzio Riunito di strade non consorziate, viene presentata al Sindaco da un numero di utenti firmatari che rappresenti almeno un terzo delle quote di ripartizione delle spese.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista all'articolo 4 del presente Regolamento e la dichiarazione di accettazione dello Statuto del Consorzio riunito.

In caso di costituzione per iniziativa del Comune, la documentazione viene predisposta dall'UTC o da un tecnico incaricato. I costi sostenuti dal Comune sono recuperati nel primo esercizio utile, in rapporto alle quote millesimali, detratto il contributo percentuale del Comune.

Secondo le disposizioni di legge per la costituzione dei consorzi, la Giunta Comunale formula le proposte per la costituzione del Consorzio, che vengono depositate per la durata di 30 giorni presso la Segreteria Comunale. L'avviso di deposito è pubblicato nell'Albo Pretorio ed è notificato agli utenti secondo le disposizioni vigenti.

Il Consiglio Comunale, decorsi almeno altri 30 giorni, tenute presenti le proposte della Giunta, approva la costituzione del Consorzio, lo Statuto, l'elenco dei consorziati ed il piano di ripartizione delle spese.

Art. 9) Contributo dei consorziati (art 10 dello Statuto):

Il tributo dovuto è uno ed indivisibile in quanto il bene è giuridicamente indiviso ed al riguardo trovano applicazione gli artt. 1316-1317 del C.C. sulle obbligazioni indivisibili, regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (art. 1292 C.C. e seguenti) con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore, con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero, di rivalersi per la parte loro spettante con ciascuno degli obbligati.

In caso di proprietà il contributo è posto a carico di colui che detiene la maggioranza della proprietà; in caso di parità di quote è tenuto al pagamento il primo intestatario vivente della visura catastale, secondo l'elenco riportato nella visura stessa.

In caso di nuda proprietà ed usufrutto il contributo è posto a carico del nudo proprietario secondo quanto previsto dall'art. 1009 C.C..

In caso di immobili concessi in affitto il contributo è posto a carico del proprietario.

In caso di proprietari deceduti di immobili per i quali non si sia ancora provveduto agli adempimenti di successione, il contributo è posto a carico degli eredi legali.

In caso di proprietà, in presenza di intestatari sconosciuti o irreperibili o deceduti, indipendentemente dalla quota di possesso del bene, tali soggetti sono spostati agli ultimi posti dell'elenco dei componenti la Ditta catastale.

Ogni nucleo familiare potrà chiedere di unificare in capo ad un unico contribuente i tributi di competenza dei componenti della famiglia. Questa possibilità viene estesa al coniuge e ai parenti di primo grado al fine di corrispondere un'unica quota minima come prevista dall'articolo 13 dello Statuto.

Soggetti cointestatari di immobili potranno fare richiesta, sottoscritta da tutti i componenti la Ditta catastale, di corrispondere la quota totale prevista frazionandola in rapporto alle rispettive percentuali di possesso del bene, nel qual caso ogni contribuente dovrà corrispondere una propria quota minima come previste dall'articolo 13 dello Statuto. Non si applica la soglia di esclusione dal Consorzio di cui all'art. 13 dello Statuto.

Come previsto dall'art.8 del D.Lgs.Lgt 1 settembre 1918 n.1446, ogni contribuente può chiedere di corrispondere il proprio contributo per lavori mediante la realizzazione di determinate opere di manutenzione stradale rapportate all'entità della quota dovuta, secondo il computo metrico delle opere redatto dal Responsabile tecnico del Consorzio e allegato al bilancio di previsione. La richiesta deve essere approvata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà certificare la corretta esecuzione delle opere nell'anno precedente. L'insieme dei lavori eseguiti dai richiedenti deve obbligatoriamente consistere nel compimento dei

lavori di manutenzione annuale necessari sul tratto di strada indicato nell'autorizzazione e comunque non inferiore al 50% dell'intera lunghezza della strada, eccettuata la fornitura dei materiali che rimarranno a carico del Consorzio. Tutti i richiedenti autorizzati per ogni singola strada sono obbligati e responsabili in solido alla corretta esecuzione dei lavori.

I ricorsi contro l'ammontare dei contributi devono essere presentati per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro i successivi 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Il reclamo non sospende l'incasso del contributo e in caso di accoglimento dà diritto al rimborso di quanto non spettante.

Art. 10) Variazioni del Catasto consortile (art 11 dello Statuto):

In caso di trasferimenti di proprietà, l'avvenuto passaggio di proprietà dovrà essere autocertificato dal cedente a mezzo lettera raccomandata A/R o pec indicando i dati necessari per l'aggiornamento dei ruoli esattoriali (generalità dell'acquirente, data di nascita, codice fiscale, residenza, ubicazione proprietà, estremi catastali degli immobili, estremi dell'atto di proprietà, consistenza e valore millesimale dei singoli beni).

Dovranno essere altresì autocertificate entro 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R o pec:

- i frazionamenti e qualsiasi variazione catastale di superficie o valore degli immobili;
- le variazioni relative all'utilizzo dell'immobile come struttura ricettiva;
- le variazioni del numero dei posti letto;

Le variazioni come sopra comunicate, saranno apportate dal Consorzio nei ruoli successivi a quello in esazione.

Dovranno essere altresì comunicate tempestivamente tutte le variazioni anagrafiche e dei recapiti previsti all'articolo 4.

La non ottemperanza dell'obbligo di comunicazione, indispensabile per l'aggiornamento dei ruoli, autorizza il Consorzio, qualora venga a conoscenza di modifiche di proprietà a qualsiasi titolo, ad eseguire per tramite dei suoi Responsabili amministrativo e tecnico, accertamenti d'ufficio che avranno valore a tutti gli effetti impositivi, ed il cui costo sarà addebitato agli inadempienti.

Art. 11 – Contributo del Comune (art 12 dello Statuto):

In assenza di specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale, il contributo del Comune è previsto nella misura del 20% sia sulle spese tecniche amministrative e di funzionamento, sia sulle opere di riparazione e sistemazione delle strade.

Il Consiglio Comunale potrà annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilire partecipazioni percentuali diverse su singole strade in funzione della loro importanza, o per la realizzazione di spazi pubblici, o in ragione di interventi particolari che si siano resi necessari o programmati.

Art. 12) – Definizione delle quote millesimali (art 13 dello Statuto):

Per il calcolo delle quote millesimali si fa riferimento a tre componenti: La Consistenza dell'immobile (SUPERFICIE), la Rendita o Reddito dell'immobile (VALORE) e la lunghezza del tratto di strada di competenza del consorzio (COMPETENZA)

La componente "SUPERFICIE" è data per ogni immobile dalla superficie catastale dei fabbricati o dei terreni come riportati sulle visure catastali.

La componente "VALORE" è data per ogni immobile dalla rendita catastale dei fabbricati o dal reddito dominicale dei terreni come riportati sulle visure catastali.

Sono escluse le particelle o i subalterni privi di rendita catastale come aree urbane, fabbricati collabenti, spazi comuni.

La componente "COMPETENZA" è data per ogni Ditta catastale dalla distanza misurata dall'inizio della strada consortile fino a quello più distante sulla strada consortile, fra i due punti:

- il punto più estremo dell'ultima proprietà adiacente alla strada;
- l'ultimo accesso ad un'immobile di proprietà non adiacente alla strada.

In caso di strade consorziate caratterizzate da una doppia uscita sulla viabilità principale il parametro "COMPETENZA" equivale, per tutte le Ditte Catastali, all'intera lunghezza della strada, salvo casi particolari di proprietà situate nei tratti estremi della strada, ove sia evidente l'uso della strada in un

solo senso di percorrenza. In tali casi, evidenziati negli atti di costituzione del consorzio, il parametro attribuito alla Ditta Catastale equivarrà al doppio della distanza effettiva dall'inizio della strada che comunque non potrà riguardare proprietà il cui accesso è situato ad una distanza dall'inizio della strada maggiore di 1/15 dell'intera lunghezza.

Si definisce di seguito il procedimento per il calcolo delle quote millesimali:

Per ogni **immobile** (fabbricato o terreno) vengono considerati per il calcolo:

- la SUPERFICE CATASTALE in mq
- la RENDITA (fabbricati) o il REDDITO DOMINICALE (terreni) in €

Per ogni Ditta Catastale vengono calcolati il totale delle Superfici degli immobili, il totale dei Valori degli immobili e la lunghezza del tratto di strada di Competenza.

Per ogni Ditta Catastale dai totali suddetti si calcolano le "*quote millesimali parziali*" per Valore, per Superficie e per Competenza, date dal rapporto con i rispettivi totali di tutto il comprensorio.

La "*Quota Millesimale Totale*" deriva dalla media ponderata delle tre "*quote millesimali parziali*"

Per ogni strada consorziata si segue il seguente procedimento:

Superficie (S)	= somma delle superfici attribuite ad ogni Ditta Catastale
Valore (V)	= somma dei valori attribuiti ad ogni Ditta Catastale
Competenza (C)	= lunghezza del tratto di strada di competenza di ogni Ditta Catastale
Superficie Totale (STot)	= somma delle Superfici "S" di tutte le Ditte Catastali della strada
Valore Totale (VTot)	= somma dei Valori "V" di tutte le Ditte Catastali della strada
Competenza Totale (CTot)	= somma delle competenze "C" di tutte le Ditte Catastali della strada
Quota per Superficie (qS)	= $S / STot * 1000$
Quota per Valore (qV)	= $V / VTot * 1000$
Quota per Competenza (qC)	= $C / CTot * 1000$
Quota Millesimale della Ditta Catastale	= $(qS*a) + (qV*b) + (qC*0,5)$ con $a+b=0,5$ e $a,b > 0,10$

I valori delle due variabili 'a' e 'b' sono stabiliti in prima istanza in $a = 0,25$, $b = 0,25$

Pertanto ogni singola quota millesimale deriva: per 1/4 dalla *Quota per Superficie (qS)*, per 1/4 dalla *Quota per Valore (qV)*, per 1/2 dalla *Quota per Competenza (qC)*

I valori delle variabili 'a' e 'b' (comunque con minimo di 0,10 e per un valore totale $a+b = 0,50$) potranno essere variati in fase di costituzione del Consorzio.

La *Quota Millesimale della Ditta* (da ora *Quota Millesimale*) applicata al budget previsto annualmente per ogni strada a carico dei consorziati, dà origine all'importo dovuto da ogni Contribuente per la copertura delle spese di cui al punto 2) dell'articolo 12 dello Statuto. La programmazione dei lavori per ogni singola strada potrà avvenire anche su base biennale o triennale.

Art. 13) – Contributo minimo e soglia di esclusione dal Consorzio (art 13 dello Statuto):

Per ogni contribuente Il contributo annuale derivante dall'applicazione della quota millesimale, esclusa pertanto la componente fissa a copertura delle spese amministrative, non potrà in ogni caso essere inferiore a € 50,00 (quota minima);

Al fine di snellire l'attività amministrativa sono esclusi dalla partecipazione al consorzio coloro ai quali, in fase di costituzione o ad ogni revisione periodica delle quote, venga attribuita una quota millesimale inferiore ad 1/1000. Il totale derivate dalle quote millesimali escluse dalla partecipazione sarà aggiunto ogni anno al contributo percentuale precedentemente stabilito a carico del Comune.

L'esclusione dalla partecipazione al Consorzio e dal pagamento delle rispettive quote non esonera gli interessati dagli obblighi previsti all'articolo 15 dello Statuto.

Art. 14) – Contributi aggiuntivi per usi eccezionali della strada

Per alcune attività che comportano un uso intensivo della strada, o comunque superiore all'ordinario, viene previsto il pagamento di un contributo aggiuntivo a carico del consorziato contribuente proprietario del bene a cui è riferito il transito di auto, mezzi da trasporto e da lavoro.

Il contributo sarà aggiunto ogni anno alla quota ordinaria a carico dell'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un fondo di garanzia sul quale far confluire tutti o parte dei contributi, da utilizzare periodicamente per lavori di manutenzione straordinaria.

Il contributo aggiuntivo viene corrisposto in rapporto alla lunghezza del tratto di strada utilizzato per raggiungere la più distante fra tutte le strutture o terreni dalle quali deriva il contributo, secondo le percentuali:

- 25% per lunghezze minori di 500 metri
- 50% per lunghezze comprese fra 500 e 1250 metri
- 75% per lunghezze comprese fra 1250 e 2500 metri
- 100% per lunghezze superiori a 2500 metri

In caso di strade con doppia uscita viene considerata la distanza maggiore.

Il contributo aggiuntivo di ogni contribuente non potrà comunque essere, per ogni annualità, superiore al 20% del costo massimo previsto per gli interventi di manutenzione ordinaria della strada come previsto all'articolo 15.

Sono previsti contributi aggiuntivi nei casi di seguito specificati:

1) Strutture ricettive

Il contributo viene calcolato in misura di € 20,00 per ogni posto letto.

Il numero dei posti letto viene autocertificato dall'interessato al momento della costituzione del Consorzio, con la lunghezza del tratto di strada interessato al transito. Le variazioni sono comunicate entro 30 giorni alla struttura amministrativa del Consorzio.

2) Tagli boschivi

In contributo viene calcolato in misura di € 125,00 per ogni ettaro, o sue frazioni, di superficie di bosco oggetto di autorizzazione al taglio da parte dell'ente competente o di superficie concessa in affitto a tagliatori non proprietari.

Il proprietario del terreno provvede a comunicare al Consorzio entro 30 giorni i dati dell'autorizzazione o i dati del contratto di affitto, comprensivi dell'elenco delle particelle interessate, della superficie totale dell'area interessata e della lunghezza del tratto di strada utilizzato per raggiungere la particella più distante per ogni singola autorizzazione o contratto di affitto stipulato.

Tali somme sono corrisposte a copertura dell'uso eccezionale della strada rispetto ad altre utenze e non escludono il risarcimento di eventuali danni causati dal transito, da addebitare al consorziato proprietario del fondo, mediante perizia di stima a cura del responsabile tecnico del Consorzio.

Il modulo di dichiarazione sarà specificamente sottoscritto dal richiedente nelle parti che riportano:

- la dichiarazione del consorziato richiedente di assumersi a proprio carico gli oneri per la riparazione di danni materiali che dovessero essere causati alla strada nello svolgimento di lavori riconducibili all'attività dalle quali deriva il contributo;
- la dichiarazione del richiedente di accettazione piena ed incondizionata del giudizio del Consorzio e della Polizia Municipale, relativamente al nesso di causalità fra gli eventuali danni alla sede stradale ed il transito dei mezzi adibiti alle attività autorizzate, anche come concorso al danno da parte di più mezzi che usufruiscano nello stesso periodo della strada.

3) Viticoltura e produzioni agroalimentari imprenditoriali

In contributo viene calcolato in misura di € 1,00 per ogni mq di superficie di locali destinati alla produzione, trasformazione, stoccaggio, commercializzazione, degustazione e vendita diretta di prodotti vinicoli e agroalimentari in genere;

La superficie dei locali viene autocertificata dal proprietario al momento della costituzione del Consorzio, con la lunghezza del tratto di strada interessato al transito. Le variazioni sono comunicate entro 30 giorni alla struttura amministrativa del Consorzio.

4) Attività edilizie rilevanti

Per attività edilizie le cui autorizzazioni riguardino superfici edificabili o edificate superiori a mq 100 o volumetrie superiori a mc 400 il contributo viene calcolato in misura di € 1,50 per ogni mq di superficie interessata.

Il proprietario del fabbricato o del terreno da edificare provvede a comunicare al Consorzio entro 30 giorni i dati dell'autorizzazione comprensivi dell'elenco delle particelle interessate, della superficie o delle volumetrie autorizzate e della lunghezza del tratto di strada utilizzato per raggiungere la particella più distante per ogni singola autorizzazione edilizia.

Ulteriori garanzie per il ripristino della strada

Il Consiglio di Amministrazione in aggiunta alle tariffe sopra espresse, potrà istituire, per tutte o per alcune categorie di lavori, l'obbligo del versamento di una cauzione fideiussoria a garanzia del ripristino della strada in caso di danneggiamenti.

Il provvedimento del CdA potrà essere preso anche senza ulteriori modifiche del presente Regolamento e dello Statuto.

L'importo della garanzia sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla lunghezza della strada utilizzata e all'entità del contributo aggiuntivo e non potrà comunque essere inferiore a 20 volte il contributo di cui al presente articolo.

La decisione del Consiglio di Amministrazione di istituire l'obbligo della cauzione fideiussoria, sarà comunicata a tutti i consorziati con le modalità previste per le convocazioni, unitamente alla documentazione necessaria e alle modalità di attivazione della garanzia.

Il provvedimento del CdA sarà affisso all'albo pretorio del Comune.

Autodichiarazioni non veritiere

Il Consorzio che rilasci un'autodichiarazione non veritiera o che non provveda entro 30 giorni a comunicare al Consorzio le eventuali variazioni, sarà gravato di un incremento dell'importo che sarebbe derivato dalla omessa dichiarazione, nella misura del 50% fino ad un massimo di 700,00 euro di incremento.

Danneggiamenti alla strada

Il contribuente tenuto a versare il contributo aggiuntivo è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito di mezzi pesanti riferibile all'attività da cui deriva il contributo, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.

Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il consorzio interessato dovrà darne immediata comunicazione alla Segreteria del Consorzio e segnalare immediatamente l'eventuale pericolo per la pubblica circolazione fermo restando l'obbligo di provvedere alle spese del ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal servizio tecnico del Consorzio.

Art. 15) - progettazione dei lavori (art 14 dello Statuto):

Gli interventi di manutenzione ordinaria su ogni strada, salvo specifiche proposte del Consiglio di Amministrazione, non potranno eccedere l'importo di € 2.000 per ogni chilometro. Per ogni annualità e per ogni strada, l'eventuale parte eccedente tale importo sarà a carico dei consorziati che ne facciano esplicita richiesta scritta al Consorzio, con dichiarazione di assumere a proprio carico le spese.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, i progetti esecutivi delle opere dei lavori di ciascuna strada dovranno essere approvati da un numero di consorziati che rappresenti almeno i 600/1000 della spesa totale, computato il concorso del Comune. I progetti necessiteranno dell'ulteriore approvazione tecnica e contabile del Comune che potrà anche opporsi per indisponibilità della copertura economica spettante.

Art. 16) – Obblighi dei consorziati (art 15 dello Statuto):

Ogni consorzio consente che il Consorzio provveda allo sbocco delle acque da fossette e simili, osservando tutti gli accorgimenti affinché il fondo ricevente non ne subisca danno.

Gli accessi ai fondi dei consorziati tramite strade secondarie private saranno aperti sulla strada consorzata a cura e spese dell'interessato, ma con l'osservanza delle prescrizioni che il Comune o il Consorzio riterranno necessario imporre attraverso le proprie strutture tecniche.

L'apertura di nuovi accessi e lo spostamento di quelli esistenti non potranno essere eseguite senza il consenso del Consorzio, da rendersi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, che potrà essere negato per giustificati motivi.

Ogni proprietario di terreni adiacenti alla strada è tenuto alla pulizia del fronte strada, comprese fossette, cigli e scarpate provvedendo al taglio periodico del verde a ridosso della sede stradale. In caso di inottemperanza provvederà il consorzio addebitando il costo al contribuente interessato.

I frontisti non possono lavorare il terreno dei loro fondi a ridosso della strada, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alla strada, alle siepi ed ai fossi.

La regimazione delle acque di ogni terreno adiacente alla strada dovrà essere fatta in modo da non causare danno alla strada e alle sue pertinenze. In particolare si fa obbligo ai proprietari di realizzare adeguate scoline, fossi e drenaggi e, fra la strada e i terreni adiacenti, una fossetta di raccolta che convogli le acque nel punto più idoneo possibile e senza arrecare danno alla sede stradale. Ciò in modo particolare per quei terreni in declivio dai quali vi sia dilavamento superficiale verso la strada.

In caso di lavori di manutenzione della strada e delle fossette i proprietari dei terreni prospicienti alla strada consorziata autorizzano il riposizionamento temporaneo su detti terreni, della terra, delle ramaglie e di ogni quanto altro derivante dall'esecuzione dei lavori, per il più breve tempo possibile e senza con ciò arrecare danno alle colture in atto.

E' necessario richiedere l'Autorizzazione del Consorzio per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo verso le strade vicinali, anche se non confinanti con il terreno oggetto di intervento.

E' proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, al fine di riversarla sulle fossette di raccolta della strada.

Gli attraversamenti dei fossi che servono per l'accesso dalla strada vicinale alle proprietà limitrofe, devono essere tenuti puliti dai proprietari e dai fruitori degli stessi. Il diametro delle tubazioni dovrà essere concordato con il Consorzio.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'art. 15 del D. Lgs. n. 285/92 (nuovo Codice della Strada).

I costi relativi alla riparazione di danni alla strada derivanti dall'inosservanza delle norme del presente articolo saranno addebitati al contribuente interessato in aggiunta al primo ruolo ordinario utile.

Art. 17) – Funzionamento dell'Assemblea di Strada (art 17 dello Statuto):

L'Assemblea di strada nelle riunioni successive alla prima è sempre convocata dal Presidente dell'Assemblea di Strada, ed è presieduta dallo stesso Presidente, e si svolge alla presenza del Segretario Amministrativo del Consorzio.

Per la validità dell'Assemblea, per la modalità di votazione, per la validità delle votazioni, per le convocazioni, e quanto altro non in questo articolo, si fa riferimento a quanto previsto per l'Assemblea Generale all'articolo 17 del Regolamento.

L'Assemblea di strada può essere convocata dal Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di consorziati che rappresenti almeno 1/3 dei contribuenti e 350/1000 delle quote totali della strada.

L'Assemblea di Strada potrà tenersi anche fuori dalla sede Sociale purché nell'ambito comunale.

Art. 18) – Funzionamento dell'Assemblea Generale (art 18 dello Statuto):

Convocazione

Nelle riunioni successive alla prima l'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

Le convocazioni vengono inviate agli interessati con e-mail o pec e comunque con sistemi di comunicazione non cartacea ritenuti più idonei e funzionali, e pubblicate all'albo pretorio del Comune. L'avviso è affisso nelle bacheche pubbliche del Comune.

Dal giorno della convocazione a quello della riunione delle Assemblee dovranno trascorrere non meno di 10 giorni.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza per i quali basterà che l'avviso sia inviato almeno 3 giorni prima.

Le convocazioni vengono inviate ai soli consorziati tenuti al pagamento della quota secondo quanto indicato all'articolo 10 dello Statuto, e con le modalità che gli stessi sono tenuti a sottoscrivere fra le informazioni contenute nell'Anagrafe Consortile di cui all'articolo 4 del Regolamento, fra le quali obbligatoriamente e-mail o pec o numero di telefono cellulare. Le convocazioni vengono altresì inviate agli altri consorziati che ne abbiano fatta richiesta scritta, fornendo anch'essi l'indirizzo e-mail o pec a cui inviare la comunicazione.

Validità

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà dei consorziati e questi rappresentino i 500/1000 più 1 del parametro contributivo.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'allontanamento di alcuni dei consorziati dopo l'accertamento del numero delle presenze non influisce sulla validità della adunanza.

Ogni deliberazione viene adottata, salvo casi espressamente previsti dallo Statuto, a maggioranza semplice, con voti palesi espressi per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali o quando trattasi di persone, o quando sia richiesto da almeno 1/3 dei consorziati presenti, è obbligatoria la votazione a scrutinio segreto.

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza di uno scrutatore e del Segretario amministrativo del Consorzio.

Deliberazioni

Ogni consorziato, iscritto nell'Anagrafe Consortile ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del contributo corrisposto. I consorziati comproprietari di immobili pro-indiviso, sono considerati come un solo proprietario ed hanno diritto ad un solo voto, espresso dal soggetto che risulta contribuente o da suo delegato. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente ha valore doppio.

Per il Comune, le Società, i minorenni, gli inabilitati, hanno diritto di voto i rispettivi rappresentanti.

In caso di fallimenti o sottoposti ad amministrazione giudiziaria, hanno diritto di voto il curatore e l'amministratore.

Ogni consorziato può essere rappresentato all'Assemblea, presentando delega scritta, da un componente della propria famiglia che abbia compiuto la maggiore età o da un altro Consorziato. Nell'Assemblea non sono cumulabili più di tre deleghe in capo ad un unico soggetto. Le deleghe sono consegnate al Presidente all'inizio dell'Assemblea e registrate dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto e del Regolamento proposte dall'Assemblea sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se sono assunte col voto favorevole di un numero di consorziati che rappresenti almeno il 75% del totale dei presenti e almeno il 75% del parametro contributivo totale del Consorzio.

Le Variazioni dello Statuto e del Regolamento proposte dalla Giunta Comunale sono valide se approvate dalla metà dei presenti che rappresenti il 50% del parametro contributivo totale del Consorzio.

In ogni votazione, in caso di parità numerica dei votanti, il voto del Presidente vale il doppio.

Le deliberazioni vengono pubblicate all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. L'impugnativa delle deliberazioni adottate dal C.d.A. attesa la loro natura di atti amministrativi definitivi, va fatta, in prima istanza, davanti TAR Toscana e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

Art. 19) – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione (art 19 dello Statuto):

Convocazione

Il C.d.A. è convocato dal Presidente ordinariamente almeno due volte all'anno per la predisposizione della proposta di bilancio e per la proposta di conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea, e per approvare le altre deliberazioni previste dalla legge.

Convocazioni con carattere straordinario saranno disposte qualora se ne presenti la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del C.d.A..

La convocazione sarà disposta di norma a mezzo posta elettronica, ovvero mediante altro idoneo sistema di comunicazione.

L'avviso di convocazione per le riunioni ordinarie deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima, salvo termini diversamente indicati nello Statuto. Per le convocazioni straordinarie l'avviso deve essere trasmesso almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consigliere che non partecipa al C.d.A. per tre volte consecutive o per il 50% delle riunioni effettuate nell'anno, potrà essere invitato dal C.d.A. a fornire le motivazioni opportune. Nel caso

in cui le giustificazioni non siano presentate nel termine assegnato, o non siano accettate, il consigliere viene rimosso da tale incarico e la rappresentanza della strada viene assunta "*ad interim*" dal Presidente fino a nuova elezione del Rappresentante. Tale elezione straordinaria si potrà effettuare solo per una volta nell'arco di 5 anni.

Validità e deliberazioni

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. L'impugnativa delle deliberazioni adottate dal C.d.A. attesa la loro natura di atti amministrativi definitivi, va fatta, in prima istanza, davanti TAR Toscana e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

Art. 20) – Segretario e direttore tecnico (art 21 dello Statuto):

In caso di affidamento a professionisti esterni l'incarico sarà affidato previo esperimento di procedura comparativa, che rispetti i principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, tra soggetti che abbiano maturato adeguata esperienza amministrativa e gestionale similare.

Nell'affidamento può essere previsto l'incarico pluriennale per favorire il mantenimento della memoria storica dell'Ente e la continuità nello svolgimento dei lavori del Consorzio.

Il Segretario/Responsabile amministrativo del Consorzio svolgerà con autonomia organizzativa, le attività di segreteria e l'incarico di Responsabile Amministrativo, RUP e gestione della contabilità del Consorzio.

Il Direttore Tecnico del Consorzio svolgerà con autonomia organizzativa, le attività di Responsabile tecnico, con controllo dello stato di manutenzione delle strade, programmazione e corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori.

La convenzione stipulata con professionisti dovrà prevedere una penalità per anticipata rescissione dalla stessa sulla base delle competenze maturate nel corso del periodo di collaborazione.

L'incarico potrà essere motivatamente revocato dal Consiglio di Amministrazione, nel qual caso il Consorzio sarà tenuto, salvo cause particolari da specificare nell'atto di revoca, a corrispondere il compenso annuale rapportato al periodo precedente la revoca dell'incarico.